	REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA			
	Revisione	5	28/08/2024	Pag. 1/5

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena

Il Consiglio, nella seduta del 05 Settembre 2018,

Vista la L. 24 giugno 1923 n.1395;
Visto il R. D.23 ottobre 1925 n. 2537;
Visto il D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382;
Vista la L.3 agosto 1949 n.536;
Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Visto il D.P.R.5 giugno 2001 n. 328;
Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;
Visto il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137;
Vosto il D.L. 26 marzo 2013 n. 33;
Visto il Codice Deontologico dell'Ordine degli Ingegneri nel testo approvato dal CNI nella seduta del 9 aprile 2014,

approva, all'unanimità il seguente

REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 1

Costituisce obbligo di ciascun iscritto all'albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena, provvedere al pagamento della quota di iscrizione all'albo, nella misura determinata dal Consiglio e deliberata dall'Assemblea Ordinaria in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 2

Il contributo è annuale ed è dovuto per ciascun anno di iscrizione, per tale intendendosi il periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 dicembre compresi. Il contributo è unico e non frazionabile in funzione dei periodi di permanenza dell'iscrizione nell'anno; l'obbligo del pagamento del contributo permane per tutto il periodo di iscrizione all'Albo.


Art. 3

Il mancato pagamento della quota annuale o il suo adempimento tardivo, costituiscono illeciti di rilievo deontologico.

Art. 4

Il Consiglio, su proposta del Tesoriere, determina l'ammontare del contributo annuo posto a carico degli iscritti, che verrà comunicato all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo annuale.

Il Consiglio, inoltre, ha la facoltà di prevedere ipotesi di esenzione dal versamento della quota di iscrizione, per particolari categorie degli iscritti.

	REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA			
	Revisione	5	28/08/2024	Pag. 2/5

Art. 5

L'iscritto ha l'obbligo di informarsi annualmente in merito all'ammontare della quota da questi dovuta per l'iscrizione all'albo, e di provvedere al suo versamento nei tempi e con le modalità previste dal Consiglio.

Art. 6

E' facoltà dell'Ordine, procedere direttamente alla riscossione annuale delle quote o affidare il servizio di riscossione ad apposito intermediario individuato nelle modalità previste dalla Legge o dai regolamenti dell'Ordine.

Art. 7

L'Ordine o i suoi incaricati, non sono responsabili della omessa ricezione da parte dell'iscritto dell'avviso di pagamento della quota annuale di iscrizione.

È dovere dell'iscritto provvedere, su richiesta dell'Ordine o dell'intermediario incaricato della riscossione, all'invio di copia documentale attestante l'avvenuto pagamento.

Art 8

Il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'albo professionale.

La cancellazione, su istanza dell'iscritto, potrà avvenire soltanto previa presentazione dell'apposita domanda, che verrà accolta con delibera del Consiglio territoriale, previo riscontro della regolarità contributiva e previo pagamento di quanto dovuto per contributo interessi e spese.


La cancellazione per trasferimento eseguita in corso d'anno da un Consiglio Provinciale ad un altro opera dalla data di approvazione della delibera. In caso di trasferimento all'Ordine di Modena, l'iscritto è tenuto al versamento della quota di iscrizione per l'intero anno a prescindere dal periodo in cui si sia iscritto.

Il Consiglio non può deliberare la cancellazione dell'iscritto, anche per trasferimento ad un Ordine di altra provincia, in pendenza di procedura disciplinare o in caso di mancato assolvimento dell'onere di pagamento di quanto dovuto all'Ordine.

Le domande di cancellazione proposte dall'iscritto successivamente al 23 dicembre dell'anno in corso, devono considerarsi proposte con riferimento all'anno solare successivo, con conseguente obbligo per l'iscritto, di corrispondere l'intera quota di iscrizione per l'anno successivo.

La cancellazione per decesso dell'iscritto decorre sempre dalla data del decesso; pertanto nessuna quota potrà essere imposta per gli anni successivi, nel caso in cui si verificano ritardi nella comunicazione da parte degli eredi o per altri motivi **le eventuali quote non pagate diverranno credito inesigibile.**


La cancellazione per la perdita dei diritti civili comporta la cessazione dell'obbligo del pagamento del contributo dall'anno successivo alla causa che vi ha dato origine.

	REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA			
	Revisione	5	28/08/2024	Pag. 3/5

Art. 9

Al fine di garantire gli obiettivi di programma approvati dall'Assemblea in sede di deliberazione del bilancio preventivo, la riscossione delle quote annuali, avverrà con secondo il programma di seguito esposto. Esso ha carattere indicativo e non vincolante per l'Ordine.

Mese di Gennaio	La segreteria dell'Ordine provvede ad aggiornare l'elenco degli iscritti che viene successivamente trasmesso all'eventuale intermediario individuato dal Consiglio per procedere alla riscossione.
Mese di Febbraio	La Segreteria (o l'intermediario incaricato della riscossione), comunicano agli iscritti, tramite PEC, posta ordinaria, mail MAV ovvero PEC, tempi e modalità per provvedere al pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo, nei termini approvati dall'Assemblea.
Mese di Marzo	Periodo a disposizione degli iscritti, per provvedere al versamento della quota annuale di iscrizione.
Mese di Aprile	La Segreteria (o l'intermediario incaricato della riscossione), verifica i pagamenti insoluti ed ha facoltà di sollecitare il pagamento di quanto dovuto, tramite p.e.c. o raccomandata, avviso bonario, con le modalità ritenute opportune (SMS o E-mail).
Mese di Maggio	<p>Dopo aver verificato l'omesso versamento delle quote di iscrizione, il Tesoriere invia ai colleghi inadempienti, tramite raccomandata o P.E.C., l'intimazione formale di assolvimento dell'obbligo di pagamento, entro un termine perentorio pari a 20 gg.</p> <p>La nota di sollecito qui prevista, costituisce a tutti gli effetti di legge quale formale messa in mora dell'iscritto.</p>
Mese di Giugno - Luglio	<p>Il Tesoriere sottopone una relazione scritta al Consiglio, con la quale comunica quali siano i colleghi inadempienti rispetto al versamento delle quote di iscrizione all'albo e, ove ne sia a conoscenza, gli eventuali motivi di esenzione.</p> <p>Il Tesoriere, previa delibera del Consiglio Territoriale, trasmette al Consiglio di Disciplina i nominativi dei colleghi in mora con il versamento della quota annuale, assumendo le determinazioni ritenute opportune.</p> <p>All'esito del procedimento disciplinare, ove il Collegio interessato ravvisi l'inadempimento dell'iscritto al versamento della quota annuale di iscrizione, troverà applicazione il provvedimento di sospensione previsto all'art. 2 della L. 03/08/1949 n. 536.</p>

	REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA			
	Revisione	5	28/08/2024	Pag. 4/5

Art. 10

Entro il mese di luglio di ogni anno, il Tesoriere, espletate le formalità previste, redige l'elenco completo degli iscritti morosi, onde relazionare in forma scritta al Consiglio nel corso della prima seduta utile legalmente costituita.

Successivamente, il Tesoriere, autorizzato dal Consiglio Territoriale, provvede a comunicare al Presidente del Consiglio di Disciplina, i nominativi degli eventuali iscritti morosi, affinché egli provveda ai sensi dell'art. 2 L 3 agosto 1949 n. 536.

A seguito della formale denuncia per morosità al Consiglio di Disciplina dell'Ordine, sarà imputata all'iscritto moroso, a titolo di risarcimento dei costi di segreteria e delle spese di recupero credito, la cifra forfettaria di **€ 100,00**, oltre alle quote arretrate e agli interessi legali su tutte le quote non riscosse.

Art. 11

In deroga a quanto prescritto nel presente Regolamento, il Consiglio solo per gravi e giustificate ragioni dimostrate dall'iscritto, potrà disporre il rinvio, con delibera motivata, della denuncia per morosità al Consiglio di Disciplina di cui al precedente art. 10.

Art. 12

Il Presidente del Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta da parte del Consiglio dell'Ordine, avvia il procedimento per la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto e, all'esito, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine affinché egli ne prenda nota ai fini della tenuta dell'albo.


L'iscritto che provveda all'integrale assolvimento dell'obbligo di versamento della quota annuale, degli interessi e delle spese successivamente nel mese di luglio dell'anno di competenza, dovrà darne immediata comunicazione alla Segreteria, allegando prova dell'avvenuto pagamento.

L'integrale assolvimento, da parte dell'iscritto, dell'obbligo del versamento della quota di iscrizione, degli interessi e delle spese di cui all'art. 11, comporta l'interruzione del procedimento di cui all'art. 2 L. 3 agosto 1949 n. 536. Laddove il pagamento intervenga successivamente all' emissione del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, previa verifica da parte del Tesoriere dell'integrale pagamento di quanto dovuto comunica al Presidente del Consiglio di Disciplina l'integrale assolvimento dell'Obbligo da parte dell'iscritto Moroso, affinché sia revocato il provvedimento emanato dal Collegio di Disciplina.

Per situazioni gravi e motivate è facoltà dell'iscritto sospeso, chiedere di poter rateizzare il debito pregresso fino a 24 rate mensili, in tale situazione non trova applicazione quanto previsto al successivo art. 15.

Art. 13

Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, fisserà un ulteriore termine di sessanta giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento di quanto dovuto determinerà l'avvio del procedimento disciplinare, per il venir meno dei requisiti della condotta irreprensibile di cui all'art. 7 R.D. 23 ottobre 1925 n.2357.

	REGOLAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA			
	Revisione	5	28/08/2024	Pag. 5/5

Art. 14

La quota annuale può essere dichiarata inesigibile dall'Ordine nei seguenti casi:

- **decesso dell'iscritto;**
- **reiterata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni;**
- **anti economicità dell'azione di recupero;**

In questi casi il credito va dichiarato inesigibile dal Consiglio che, pertanto, ometterà ogni azione successiva finalizzata al recupero, potendo eventualmente cedere il credito nei confronti dell'iscritto a specifica società di recupero.

Art. 15

A decorrere dalla costituzione in mora e fino al saldo della quota, tutti i servizi dell'Ordine saranno sospesi e il professionista incorrerà nelle seguenti limitazioni. In particolare agli iscritti morosi non verranno più erogati i seguenti servizi:

- **Servizio Sportello**
- **Assicurazione per tutela legale**
- **Adesione a convenzioni stipulate dall'Ordine**

Agli iscritti morosi non sarà consentita la partecipazione ad eventi formativi accreditati dall'Ordine né sarà consentito iscriversi alle Commissioni dell'Ordine.

Art. 16

Il Consiglio provvede a dare opportuna conoscenza del presente regolamento, mediante pubblicazione nella pagina "Notizie: in Primo Piano" del sito Web per almeno sessanta giorni, e mediante pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori".

Art. 17

Il presente entra in vigore dal giorno successivo alla delibera consigliare di approvazione trasmesso a mezzo mail agli iscritti, pubblicato sul sito web dell'Ordine per 30 gg nella sezione "Notizie in Evidenza" ed in modo permanente, nella sezione "Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Dati ulteriori".

I provvedimenti precedentemente adottati in materia di riscossione dei contributi o incompatibili col presente regolamento, devono intendersi abrogati.